

EMISSIONI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: DAL 18 FEBBRAIO 2012, QUALCOSA È CAMBIATO

Dal 18 febbraio 2012, sono in vigore due importanti novità per le piccole e medie imprese (di seguito, PMI), così definite ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 (vedi **Allegato I**).

Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 277 introduce alcune semplificazioni negli adempimenti amministrativi relativi alla tutela dell'ambiente; nello specifico, le novità riguardano gli scarichi di acque reflue e la documentazione di impatto acustico.

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101 e dell'Allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nell'articolo 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011 vengono assimilati alle acque reflue domestiche altre tipologie di scarichi delle PMI (vedi **Allegato II**, **Allegato III** e **Allegato IV**). Nel successivo articolo 3, viene concessa la possibilità al titolare dello scarico, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ed in assenza di modificazioni, di presentare all'autorità competente un'istanza (leggi autodichiarazione) corredata di dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000). Tale autocertificazione va presentata almeno sei mesi prima del rinnovo (vedi **Allegato V**).

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

La novità principale introdotta dal D.P.R. 19 ottobre 2011 riguarda la documentazione di impatto acustico (di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della L.447/95) che non deve essere più redatta per alcune attività considerate a bassa rumorosità, e che può essere sostituita con un'autocertificazione per altre attività (vedi **Allegato VI** e **Allegato VII**).

ALLEGATO I

Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 - “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazioni di piccole e medie imprese”

[omissis]

Articolo 2

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita Pmi) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (Ula), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di Ula. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

[omissis]

ALLEGATO II

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)"

[omissis]

Articolo 2

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

[omissis]

ALLEGATO III

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)”

[omissis]

Allegato A - Tabella 1

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	≤ 15
2	<i>pH</i>		<i>5,5-9,5</i>
3	<i>Temperatura</i>	<i>C°</i>	≤ 30
4	<i>Colore</i>		<i>Non percettibile con diluizione 1 : 40</i>
5	<i>Materiali grossolani</i>		<i>Assenti</i>
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 300
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
9	<i>Rapporto COD / BOD5</i>		$\leq 2,2$
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 50
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 0,6$
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 40
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

[omissis]

ALLEGATO IV

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)"

[omissis]

Allegato A - Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività di ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiori a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³ nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottigliere con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi nei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa la trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

ALLEGATO V

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)"

[omissis]

Articolo 3

Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ALLEGATO VI

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)"

[omissis]

Articolo 4

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

ALLEGATO VII

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 - “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (...)”

[omissis]

Allegato B

Attività di cui all’articolo 4 comma 1, ovvero le attività considerate a bassa rumorosità

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.

(continua)

(segue)

32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.